



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>BRANDIMARTE</u> | <u>MASSIMO</u> | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | <u>ROCHIRA</u> | <u>ROBERTO ANTONIO</u> | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <u>ALESSANDRINO</u> | <u>RICCARDO</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 10

UDIENZA DEL

01/07/2010

ore 09:00

SENTENZA

N°

199

PRONUNCIATA IL:

- 1 LUG 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [redacted]/10
depositato il 18/02/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] SANZ.AMMINISTR. 2004
RITENUTE
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposte dal ricorrente:

[redacted] 74013 GINOSA TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA



17 FEB 2010

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe PERILLO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso consegnato il 26.01.2010 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto e depositato il 18.02.2010 (R.G.R. [REDACTED]/10) la [REDACTED] SRL - C.F. e P.IVA [REDACTED] - corrente in Ginosa in persona del suo legale rappresentante [REDACTED] rappresentata e difesa dal commercialista dott. Vito Montanaro con studio in Taranto ha: -a) con vittoria delle spese di lite distraende in favore del suo difensore, chiesto dichiararsi la nullità dell'avviso di accertamento n. [REDACTED] notificato il 07.12.2009, con il quale l'Agenzia delle Entrate, per il periodo di imposta anno 2004, le ha contestato l'omesso versamento di ritenute non operate su presunti maggiori utili derivati dalla contabilizzazione di costi per € 685.074,00 relativi ad operazioni inesistenti; -b) corredato il ricorso di copie: dell'avviso di accertamento impugnato e dell'avviso di accertamento n. [REDACTED], notificato il 05.11.2009, con il quale l'Agenzia convenuta per lo stesso periodo di imposta 2004 ha proceduto al recupero della somma di € 685.074,00 ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 sexies del D.L. 331/93; -c) dedotto a motivi di impugnazione: 1c) Nullità dell'avviso per violazione degli articoli: art. 42 del DPR 600/73, 7 della L. 212/2000 e 3 della L. 241/90: con totale carenza e inconferenza della motivazione; con l'atto impugnato l'Ufficio ha contestato gli omessi: ritenuta e versamento di ritenute [REDACTED] su presunti maggiori utili recuperati a tassazione per l'avvenuta contabilizzazione di costi relativi ad operazioni inesistenti (violazioni mai contestate alla ricorrente), quando invece quel recupero è stato fatto - in altra sede e con altro avviso n. [REDACTED] notificato il 05.11.2009 - ai sensi e per gli effetti ex art. 62 bis-sexies D.L. 30.08.1993 n. 331. Tanto con inesistenza dell'atto impugnato per le dedotte violazioni che hanno costituito grave lesione del diritto alla difesa della ricorrente.

Con controdeduzioni prot. 35674/2010, depositate il 26.04.2010, l'Agenzia convenuta ha: -d) concluso per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite; -e) dedotto che - per mero disagio dovuto ad operazioni di scrittura "copia ed incolla" - l'avviso di accertamento fa riferimento a recupero a tassazione di somme per le mancate operazioni di ritenute e dei relativi versamenti riferiti a presunti utili derivanti dal recupero di costi afferenti ad operazioni inesistenti; invece, avendo la società ricorrente ricevuto altro avviso di accertamento [REDACTED] sulla base degli studi di settore per lo stesso periodo di imposta, con l'avviso di accertamento de quo le sono stati contestati maggiori ricavi considerati come utili non contabilizzati e distribuiti ai soci, sui quali quella accertata ha omesso di operare le dovute ritenute per poi versarle.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 01.07.2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e viene accolto.

L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo della motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere la esatta pretesa dell'Amministrazione finanziaria evidenziando con chiarezza e precisione non solo il "petitum" (oggetto di quella pretesa) ma anche la ragione giuridica (in punto di fatto e di diritto) che la sottende. Tanto non è avvenuto nella fattispecie atteso che l'avviso di accertamento esprime un petitum (recupero di ritenute non operate e non versate di € 21.408,00) rapportato ad una causa petendi (determinazione di quelle ritenute su somme recuperate a tassazione per costi riferiti a operazioni inesistenti) del tutto diversa (omessi ritenuta e versamento ex art.27 del DPR 600/73 su maggiori utili, come accertati in base a studi di settore, distribuiti e non contabilizzati da quella società a ristretta base sociale) da quella voluta, come risulta dalle stesse controdeduzioni della Agenzia che ha precisato esservi stato "...un errore di copia ed incolla negli scritti..".

Tanto premesso osserva questo Collegio che pur essendo al Giudice tributario consentito di pervenire alla definizione del rapporto tributario - in applicazione del principio per cui quello tributario è un giudizio di impugnazione-merito e non di mera impugnazione annullamento - i poteri di quello trovano un chiaro ed insuperabile limite nella impossibilità di modificare la "causa petendi" (sia per la pretesa che per la irrogazione di sanzione) già espressa nell'atto amministrativo di accertamento, con ciò considerandone una diversa da quella che "appare" se tanto facesse, quello incorrerebbe in vizio di ultrapetizione per aver ritenuto l'esistenza di un fatto costitutivo della pretesa tributaria diverso da quello assunto. Peraltro a voler ipotizzare la possibilità di poter di procedere ad una sorta di "interpretazione" di quell'atto amministrativo il Giudice tanto farebbe in una sede diversa e successiva (fase giudiziale) rispetto a quella "naturale" ed amministrativa in cui formalmente devono già essere fissati i limiti soggettivi ed oggettivi entro i quali deve essere confinata la pretesa tributaria a tutela dell'esercizio del diritto di difesa del contribuente.

E' ultronea peraltro la considerazione che sussistendo la segnalata situazione, la Commissione deve fermarsi a considerarla senza poter dare ingresso alla fase di merito chiaramente non sussistendone i presupposti e le condizioni di legge.

Alla luce di tanto la Commissione non condivide l'assunto dell'Agenzia convenuta secondo cui: "...il riferimento a costi per operazioni inesistenti, che sembra essere un

errore di copia e incolla negli scritti, non inficia lo scontato riferimento all'accertamento da studi di settore ed anche al quantum dell'imponibile." e per carenza assoluta di motivazione annulla l'avviso impugnato con conseguente rigetto del ricorso.


A tanto consegue per il principio della soccombenza la condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio, in favore della ricorrente e con distrazione in favore del suo difensore, che vengono liquidate - in difetto di nota specifica - in € 250,00 attesa la peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna l'Ufficio convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione in favore del suo difensore, liquidate in € 250,00 oltre CAP ed IVA.

Così deciso in Taranto nella camera di consiglio dell'udienza dell'01.07.2010.

Il Relatore
(dott. Roberto Rochira)



Il Presidente
(dott. Massimo Brandimarte)

